



Carlo Cecchi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Filippo Rosi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Elena Mannelli

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 7 luglio 2022

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

Circolare n. 25/2022

**Oggetto: D.L. 36/2022 (ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR),
convertito nella L. 79/2022 - principali novità**

Con il D.L. 36/2022, pubblicato sulla *G.U.* n. 100 del 30.4.2022, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

Il D.L. 36/2022 è entrato in vigore l'1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il D.L. 36/2022 è stato convertito nella L. 79/2022, pubblicata sulla *G.U.* 29.6.2022 n. 150 ed entrata in vigore il 30.6.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito, si riepilogano le principali novità del D.L. 36/2022, come modificato e integrato in sede di conversione nella L. 79/2022.

Estensione della fatturazione elettronica

L'art. 18, commi 2 e 3, del D.L. 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

La disciplina non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del D.L. 36/2022.

Ambito soggettivo

A decorrere dall'1.7.2022, sono tenuti all'emissione di fattura elettronica via SdI anche:

- soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- soggetti passivi che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 - 89, della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i restanti soggetti.

Moratoria termini di trasmissione fattura elettronica per il terzo trimestre 2022

Gli operatori in “regime di vantaggio” (art. 27, comma 1 e 2, del D.L. 98/2011) o forfetario (art. 1, comma 54 - 89, della L. 190/2014), per i quali

l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022, non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte pagamento

Per effetto dell'art. 18, comma 1, del D.L. 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall'inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l'applicazione della cosiddetta oblazione amministrativa *ex art. 16* della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

Strumenti di pagamento elettronico - obblighi comunicativi degli operatori finanziari

L'art. 18, comma 4, del D.L. 36/2022 convertito estende l'obbligo previsto a carico degli operatori finanziari per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Infatti, l'art. 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 124/2019 prevede che gli operatori finanziari trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA Spa:

- dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante detti strumenti.

Anteriormente alla modifica operata dal D.L. 36/2022, l'obbligo di comunicazione era circoscritto agli strumenti di pagamento elettronico di cui all'art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019, ovvero:

- strumenti collegati ai registratori telematici di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 (secondo le regole tecniche indicate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 211996 del 6.8.2021);
- strumenti evoluti di incasso di cui all'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 127/2015, che consentono anche la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Per effetto della modifica operata dal D.L. 36/2022, gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i suddetti dati con riferimento alla generalità degli strumenti di pagamento elettronici tracciabili messi a disposizione degli esercenti.

Termini e modalità di invio dei dati ed informazioni da trasmettere sono stati definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 253155 del 30.6.2022.

Lotteria degli scontrini

L'art. 18, comma 4-bis, del D.L. 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la c.d. "lotteria degli scontrini" prevista dall'art. 1, comma 540 e seguenti, della L. 232/2016.

Condizioni di pagamento

In primo luogo, viene stabilito che, per partecipare alle estrazioni, le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, oltre a dover effettuare l'acquisto al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, devono:

- utilizzare *“metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”*;
- associare all'acquisto il proprio codice lotteria.

In base alle nuove disposizioni, la partecipazione alla lotteria risulta ammessa a condizione che il codice fiscale abbinato al codice lotteria sia il medesimo associato al titolare dello strumento di pagamento o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari utilizzati per l'acquisto.

Tuttavia, possono partecipare al concorso anche i soggetti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico a loro riferibili ma che traggono fondi da rapporti di credito o debito bancari intestati a componenti del proprio nucleo familiare (può essere il caso, ad esempio, del figlio che effettua l'acquisto utilizzando una carta a lui intestata, che però trae fondi dal conto intestato al padre).

Le condizioni di partecipazione così individuate avrebbero lo scopo di scongiurare il rischio di eventuali truffe da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, e di evitare contenziosi tra il titolare dei fondi impiegati per effettuare l'acquisto e il titolare del codice lotteria.

Lotteria istantanea

Con le modifiche apportate dall'art. 18, comma 4-bis, del D.L. 36/2022 convertito si prospetta, inoltre, l'introduzione di una lotteria a estrazione immediata, in cui l'acquirente verrà a conoscenza dell'eventuale vincita e del

relativo importo subito dopo l'acquisto effettuato, così da rendere maggiormente attrattivo il concorso.

Nello specifico, è stabilito che, mediante successivi provvedimenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, disciplinerà le modalità tecniche per l'attuazione di lotterie sia istantanee che differite.

Sismabonus acquisti con superbonus del 110% - stipula del rogito entro il 31.12.2022

Per effetto dell'art. 18, comma 4-ter, del D.L. 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, il fruitore del cosiddetto "sismabonus acquisti" di cui all'art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013 nella misura potenziata al 110% potrà, a determinate condizioni, beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31.12.2022.

Nello specifico, tale proroga opererà nelle sole ipotesi in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30.6.2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d'imposta);
- vi sia stato l'ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell'attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l'immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

Comunicazione all'ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e "bonus mobili"

Modificando l'art. 16, comma 2-*bis*, del D.L. 63/2013, l'art. 24, comma 1, del D.L. 36/2022 convertito stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all'art. 16 del D.L. 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e cosiddetto "bonus mobili"), devono essere trasmesse telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati, alla conclusione degli stessi, al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del D.L. 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto comma 2-*bis ante* modifiche introdotte dal D.L. 36/2022).

Stanziamanti per agevolazioni ad imprese turistiche e agenzie di viaggio

Ai sensi dell'art. 38 del D.L. 36/2022 convertito:

- le risorse stanziate per il credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*, di cui all'art. 4 del D.L. 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del D.L. 152/2021;
- l'importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per accedere al credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.L. 152/2021.

Contributo a infrastrutture sportive e piscine per installazione di impianti per produrre energie rinnovabili

L'art. 24-*bis* del D.L. 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento per il 2023 di un contributo in conto capitale:

- alle associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17.6.2014;
- per progetti di investimento, nel limite massimo di un milione di euro, finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte dal citato Regolamento e l'importo massimo è fissato nell'80% dei costi ammissibili.

I criteri e le modalità di attuazione di tale misura agevolativa saranno stabiliti con un successivo decreto interministeriale.

Credito d'imposta per investimenti nelle ZES - ampliamento

L'art. 37, comma 2, del D.L. 36/2022 convertito ha esteso il credito d'imposta per investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall'art. 5, comma 2, del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:

- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi

L'art. 42 del D.L. 36/2022 convertito ha modificato l'art. 389 del D.Lgs. 14/2019:

- rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- abrogando il comma 1-*bis* del medesimo articolo, in ragione dell'eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del D.Lgs. 83/2022 (nuovo decreto correttivo, anch'esso in vigore dal 15.7.2022) e dell'integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del D.Lgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389, comma 2, del D.Lgs. 14/2019).

Rinvio del codice della crisi

A causa dell'emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all'1.9.2020 (art. 5 del D.L. 23/2020, cosiddetto "liquidità", convertito nella L. 40/2020) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del D.L. 118/2021 convertito nella L. 147/2021).

L'art. 42 del D.L. 36/2022 convertito ha, quindi, ulteriormente rinviato l'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE n. 1023 del 20.6.2019 (cosiddetta "*Insolvency*"), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi introdotte con il nuovo decreto correttivo (D.Lgs. 83/2022, sempre in vigore dal 15.7.2022).

Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L'art. 42 del D.L. 36/2022 convertito ha, inoltre, abrogato il comma 1-*bis* dell'art. 389 del D.Lgs. 14/2019.

Quest'ultima norma, per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 del D.L. 118/2021 convertito nella L. 147/2021, aveva rinviato al 31.12.2023 l'entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del D.Lgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 389 del D.Lgs. 14/2019 viene adesso giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell'allerta, come originariamente concepita, e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell'OCRI.

A tal proposito, si ricorda che il D.Lgs. 83/2022, nuovo correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022, contempla l'integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

- della composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021 convertito nella L. 147/2021;
- delle segnalazioni, già previste dalla L. 233/2021 di conversione del D.L. 152/2021, per l'attuazione del PNRR, circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata che l'organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all'imprenditore e all'organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche apportate dal suddetto decreto correttivo (D.Lgs. 83/2022), deve altresì ritenersi superato quanto previsto dall'art. 5, comma 14, del D.L. 41/2021 (cosiddetto "Sostegni"), convertito nella L. 69/2021, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all'art. 15 del D.Lgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

Sicurezza sul lavoro nell'esecuzione del PNRR

L'art. 20 del D.L. 36/2022 convertito attribuisce all'INAIL la possibilità di promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In sede di conversione in legge, è stata inoltre prevista la possibilità di coinvolgere nell'ambito della promozione dei citati protocolli anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tali protocolli, attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, mirano a:

- contrastare il fenomeno infortunistico;
- tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, siano realizzati:

- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli *standard* di salute e sicurezza sul lavoro;
- sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Istituzione del “portale nazionale del sommerso”

L'art. 19 del DL 36/2022 convertito interviene sull'art. 10 del D.Lgs. 124/2004, sostituendone il comma 1 e aggiungendo il comma 1-*bis*, e istituisce il cosiddetto “Portale nazionale del sommerso” (PNS), in sostituzione e integrazione delle banche dati esistenti.

Il Portale sarà gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e avrà come obiettivo quello di garantire un'efficace programmazione dell'attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.

All'interno del "Portale nazionale del sommerso" confluiranno:

- risultanze dell'attività di vigilanza svolta da Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale;
- verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Nuova decorrenza per le semplificazioni amministrative in materia di immigrazione

Con l'art. 19-*bis* del D.L. 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene ulteriormente prorogata dal 30.6.2022 al 31.12.2022 la decorrenza di alcune misure di semplificazione indicate dall'art. 17 del D.L. 5/2012 in materia di assunzione di lavoratori stranieri e documentazione amministrativa per gli immigrati.

In particolare, inserendo la nuova decorrenza all'art. 17, comma 4-*quater*, del D.L. 5/2012, si dispone che dal 31.12.2022 i cittadini non comunitari possano utilizzare senza eccezioni, normalmente previste dalle norme e regolamenti in materia di immigrazione in merito all'esibizione o alla produzione di specifici documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni *ex artt.* 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Certificazione della parità di genere

L'art. 34 del D.L. 36/2022 convertito prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere *ex art. 46-bis* del D.Lgs. 198/2006 nell'ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, il citato art. 34, integrando gli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che:

- nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenta un documento il cui possesso può garantire l'accesso alla riduzione del 30% dell'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell'avviso o nell'invito) il maggiore punteggio relativo anche all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.

Contratto di logistica

L'art. 37-*bis* del D.L. 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, sostituisce l'art. 1677-*bis* del Codice Civile (norma introdotta nel Codice Civile dall'art. 1, comma 819, della L. 234/2021, legge di bilancio 2022), inserendo il riferimento espresso al contratto di logistica.

La nuova formulazione prevede che *"Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili"*.

Ne consegue che le attività di trasferimento di cose nell'ambito di un contratto di logistica (negoziato atipico per mezzo del quale un operatore si obbliga nei confronti di un soggetto a compiere determinate attività eterogenee) sono sottratte all'applicazione delle norme in tema di appalto.

Apparecchi per il gioco lecito

L'art. 18-ter, comma 2, del D.L. 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla verifica tecnica di conformità.

Per tali apparecchi resta fermo l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti. A tale fine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti specifici obblighi dichiarativi.

Controlli dei gestori delle identità digitali

L'art. 30, comma 8-bis, del D.L. 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica alcune norme del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

La lett. d) del suddetto art. 30, comma 8-bis, in particolare, introduce il comma 3-ter nell'art. 64 del D.Lgs. 82/2005, il quale prevede che i gestori dell'identità digitale accreditati (che forniscono l'accesso a SPID), in qualità di gestori di pubblico servizio, dovranno verificare, ai fini del rilascio dell'identità digitale a persone fisiche:

- dati identificativi del richiedente, inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto;
- mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), anche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita.

La data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le suddette verifiche sarà fissata dal direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).